SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

(85/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata dalla direttiva 84/443/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE dispone che il contenuto degli allegati deve essere costantemente adattato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche ;

considerando che è superfluo esigere di apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti la dichiarazione « Coprodotti della fabbricazione di acido L-glutammico » o « Coprodotti della fabbricazione di L-lisina » tenuto conto del fatto che gli altri requisiti previsti per la dichiarazione relativa a questi prodotti sono sufficienti ad indicarne le caratteristiche ;

considerando che dagli studi effettuati su taluni amminoacidi è risultato che tali sostanze sono conformi a quanto prescritto dalla direttiva 82/471/CEE ; che è pertanto possibile autorizzare, a determinate condizioni, il loro impiego nell'alimentazione animale ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 giugno 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.
(2) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 21.

ALLEGATO

1. Al punto 2.3 « Coprodotti della fabbricazione di amminoacidi per fermentazione », colonna 7 « Disposizioni particolari », il testo del primo trattino della rubrica « Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti » è soppresso ;

2. Al punto 3 « Amminoacidi e loro sali » sono aggiunti i prodotti seguenti :

« 1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	3.7. L-triptofano, tecnicamente puro	$(C_8H_5NH)-CH_2-CH(NH_2)-COOH$	—	L-triptofano : min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — la menzione « L-triptofano » — tenore di L-triptofano e di umidità
	3.8. DL-triptofano, tecnicamente puro	$(C_8H_5NH)-CH_2-CH(NH_2)-COOH$	—	DL-triptofano : min. 98 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — la menzione : « DL-triptofano » — tenore di DL-triptofano e di umidità »